

# **COMUNE DI SAUZE D'OULX**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## **SOMMARIO**

ART.1 - Oggetto

ART.2 - Presupposto impositivo

ART.3 - Definizione di abitazione principale – fabbricati ed aree edificabili

Art.4 - Soggetti passivi

Art.5 - Soggetti attivo

ART.6 - Base imponibile

ART.7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

ART. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

ART. 9 - Detrazione abitazione principale

ART.10 - Esenzione

ART.11 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

ART.12 - Quota riservata allo Stato

ART.13 - Determinazione dei valori per le aree fabbricabili

ART.14 - Attività di controllo ed interessi moratori

ART.15 - Accertamento

ART.16 - Riscossione coattiva

ART.17 - Sanzioni ed interessi

ART.18 - Rimborsi e compensazione

ART.19 - Versamenti minimi

ART.20 - Contenzioso

ART.21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

ART.22 - Entrata in vigore del regolamento

## **ART.1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e s.m.i., disciplina l'applicazione nel Comune di Sauze d'Oulx, dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, a decorrere dall'anno 2012, istituita dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n.214, così come modificato del D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito con la legge 26 aprile 2012 n.44, e disciplinata dal citato articolo 13, e dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Sauze d'Oulx assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti .

## **Art.2**

### **Presupposto impositivo**

1. L'imposta municipale propria – IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree edificabili, i terreni agricoli anche incolti, così come meglio definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I terreni agricoli anche incolti, situati nel territorio di questo Comune sono esenti ai fini della imposta municipale propria - IMU, in quanto il Comune di Sauze d'Oulx è compreso nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993, e così come previsto dall'art. 15, lettera a, della legge 27.12.1977, n. 584 e ai sensi dell'art. 7, lettera h), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

## **Art.3**

### **Definizione di abitazione principale – fabbricati ed aree edificabili**

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nell'ipotesi di pluralità di pertinenze asservite all'abitazione principale appartenenti alla stessa categoria catastale (es. due C/2 oppure tre C/6..), le agevolazioni si applicano limitatamente alla pertinenza che presenta il maggior valore catastale.

3. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
4. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
5. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art.4**

#### **Soggetti passivi**

1. I soggetti passivi dell’imposta sono :
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### **Articolo 5**

#### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Sauze d’Oulx relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## Art.6

### Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n.214 .
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Il Comune comunica ai singoli proprietari l'intervenuta edificabilità dell'area con lettera, raccomandata con ricevuta di ritorno, firmata dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'imposta municipale propria - Imu.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: privi dell'allaccio a corrente elettrica, servizio idrico, impianto di riscaldamento, collegamenti a forniture di gas e con caratteristiche di fatiscenza del fabbricato non superabili mediante interventi di manutenzione ordinaria.

## **Art.7**

### **Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

1. Il Comune può stabilire un'aliquota ridotta per gli immobili a carattere ricettivo di cui all'art. 1 del regolamento comunale Imposta di Soggiorno. Il Comune può ridurre ulteriormente l'aliquota di imposta ai soggetti che dimostrino il rispetto del requisito minimo di apertura al pubblico fissato con deliberazione consiliare. Al fine di usufruire dell'ulteriore riduzione, i soggetti interessati autocertificano entro il versamento dell'acconto il rispetto di tale requisito dandone riscontro al Comune entro il 30 novembre, prima del versamento del saldo che sarà determinato di conseguenza.
2. L'organo competente può altresì fissare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari, uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta entro il primo grado dal proprietario (o proprietari) residente nel Comune di Sauze d'Oulx da almeno 5 anni, a condizione che in tali unità i comodatari stabiliscano la residenza. Le agevolazioni di cui la presente comma si estendono alle pertinenze delle unità abitative concesse in comodato d'uso gratuito, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Le condizioni per ottenere l'agevolazione, di cui al comma precedente, devono sussistere al primo gennaio dell'anno di imposizione e devono essere denunciate all'Ufficio tributi del Comune, nei termini e modi previsti per la presentazione della Dichiarazione Imu, unitamente a copia del contratto di comodato attestante la concessione in uso gratuito dell'immobile unitamente ad autocertificazione dei requisiti richiesti per il comodante/i e per i comodatario/i. L'agevolazione decade comunque con il cessare delle condizioni sopra richiamate verificatesi anche in corso d'anno d'imposta per le quali dovrà essere sempre presentata la Dichiarazione Imu, all'Ufficio Tributi del Comune, nei termini di legge.

## **Art.8**

### **Versamenti effettuati da un contitolare**

1. L'imposta municipale propria si considera regolarmente pagata anche se il versamento viene effettuato da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data preventivamente comunicazione all'ente impositore.

## **Art.9**

### **Detrazione abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Nel caso in cui, in corso d'anno, il figlio nasce o compie il 26° anno di età oppure trasferisce la residenza, la maggiorazione dei 50 euro spetta in misura proporzionale al periodo, tenendo conto che il mese si computa per intero a secondo che l'evento si sia verificato prima o dopo il 15° giorno del mese stesso. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

2. La detrazione, senza maggiorazione per i figli, si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Per le fattispecie indicate ai precedenti commi 2 e 3, non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto legge n.201/2011 né il comma 17 del medesimo articolo 13.

## **Art. 10 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria - IMU:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984, in quanto il Comune di Sauze d'Oulx è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

l) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat).

## **Art. 11**

### **Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, si applica ai beni immobili utilizzati dagli enti non commerciali ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. Si evidenzia che l'esenzione dall'imposta, di cui al comma 1, esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dei beni immobili da parte dell'ente non commerciale possessore e la destinazione esclusiva ad attività non commerciali così come elencate all'art.7, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504.

## **Articolo 12**

### **Quota riservata allo stato**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

6. Quanto indicato nei precedenti commi trova applicazione ai sensi della normativa nazionale vigente, salvo successive modifiche.

### **Art.13 – Determinazione dei valori per le aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.Lgs. n.504/1992.
2. L'edificabilità dell'area viene dedotta dalla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. La qualificazione di area edificabile che risulta dal piano regolatore generale approvato dal Consiglio comunale, è sufficiente per ritenere l'area tassabile ai fini dell'imposta municipale propria in quanto ha già un proprio valore di mercato.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
4. In relazione ai valori di cui sopra il Comune, di norma, esclude l'attività di accertamento, nel caso in cui i contribuenti corrispondano l'imposta su base almeno pari a detti valori.

### **Art.14**

#### **Attività di controllo ed interessi moratori**

- 1.L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate, ai sensi dell'art.1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **ART.15**

#### **Accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, così come dispone l'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 convertito con la Legge 26 aprile 2012 n.44 .
8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, così come dispone l'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 convertito con la Legge 26 aprile 2012 n.44 .

## **Articolo 16**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Il titolo esecutivo, di cui comma 1, dev'essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Articolo 17**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

### **Art. 18**

#### **Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita all'art.13, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo pari a € 12,00 per anno.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente contestualmente alla presentazione dell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di Imposta municipale propria.

### **Art.19 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata quando l'importo dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00.
2. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Si precisa che tale limite non si applica per il pagamento ordinario dell'imposta municipale propria dovuta sugli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art.19, comma 1 della Legge n. 388/2000.

### **Art.20 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

### **Art.21**

#### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune su richiesta del contribuente, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, se trattasi di imposta arretrata e/o anche in sede di accertamento con adesione, il pagamento dell'imposta in rate mensili fino ad un

massimo di dodici, o in rate trimestrali fino ad un massimo di quattro. Le rate mensili possono essere elevate a ventiquattro e le rate trimestrali possono essere elevate a otto, se le somme complessivamente dovute sono compresa tra 5.164,67 Euro e 20.000,00 Euro. Oltre i 20.000,00 le rate possono essere aumentate a trenta mensili e le rate trimestrali possono essere elevate a dieci. Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di 5.164,67 Euro, potrà essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, il debitore può scegliere la forma di garanzia meno onerosa. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. La condizione di difficoltà economica può essere verificata dall'Ufficio richiedendo o verificando gli estratti conto bancari e postali e le dichiarazioni dei redditi del contribuente. L'importo della rata mensile non può essere inferiore a Euro 250,00. L'importo della rata trimestrale non può essere inferiore a € 750,00.

La richiesta di rateizzazione, in sede di accertamento, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi ed è richiesta l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. La richiesta di rateizzazione relativa all'imposta è ammessa solo se è stato effettuato il pagamento dell'imposta dell'anno corrente, se è già scaduto il termine per il pagamento, oppure dell'imposta relativa all'anno precedente ed è richiesto un pagamento iniziale, da effettuarsi dieci giorni prima della scadenza fissata per la prima rata, pari ad una percentuale del 10% del debito complessivo. La percentuale del 10% potrà essere aumentata dalla Giunta comunale fino al 25% del debito complessivo nel caso di richieste di rateizzazioni per importi superiori a € 20.000,00.

## **Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, sostituiscono integralmente quelle contenute nel Regolamento approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.